



IL PATTO DI FAMIGLIA

Uno strumento per garantire il passaggio generazionale e la continuità dell'impresa

Indice:

Nota introduttiva

Il contesto normativo

Il Patto di Famiglia

I Requisiti del Patto di Famiglia

1. Nota introduttiva

Il tema della regolamentazione del **passaggio generazionale delle imprese**, già a partire dalla metà degli anni novanta del secolo scorso, era oggetto di valutazione da parte della Commissione Europea la quale:

- ❖ con la **Raccomandazione n. 94/1069 del 7 dicembre 1994** invitava gli Stati membri ad adottare misure per facilitare la successione nelle piccole e medie imprese al fine di assicurarne la sopravvivenza e il mantenimento dei livelli occupazionali;
- ❖ con la **Comunicazione 98/C93/02 del 1998**, relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese, *segnalava* i patti di impresa e gli accordi di famiglia come misure per migliorare la continuità delle imprese. Con questa Comunicazione, la Commissione invitava quegli Stati membri in cui i patti successori erano espressamente vietati dall'ordinamento interno, come l'Italia, ad introdurre i patti di impresa e gli accordi familiari visto che l'assenza di simili istituti rendeva inutilmente complicata «una sana gestione patrimoniale».

È sulla scorta di tali sollecitazioni che il legislatore italiano, con la legge n. 55/2006, introduceva nell'ordinamento agli artt. 768-bis e ss. c.c. l'istituto del **Patto di Famiglia**, con l'intento di assicurare continuità gestionale, produttiva, occupazionale alle aziende nel delicato momento del passaggio generazionale, anche al fine di superare i limiti imposti dall'ordinamento interno alle attribuzioni patrimoniali effettuate in vita dall'imprenditore, le quali normalmente hanno natura precaria e devono essere riconsiderate al momento della apertura della successione ereditaria.

2. Il contesto normativo

Il Patto di Famiglia ha avuto fin da subito un forte impatto innovativo, specie con riferimento alla materia successoria come disciplinata dal codice civile.

Per comprendere la portata di tale istituto è necessario richiamare il concetto di **legittimari** alla successione (che sono i medesimi soggetti coinvolti nel Patto di Famiglia) e di **quota di legittima**.

LEGITTIMARI

Gli articoli 536 e ss. c.c. riservano in modo *inderogabile* a favore di determinati soggetti, qualificati come **legittimari**, una quota del patrimonio del defunto, all'apertura della successione ereditaria. I legittimari sono i **figli**, gli **ascendenti** ed il **coniuge** di chi viene a mancare. Il diritto dei legittimari alla propria quota sussiste tanto nel caso si apra la successione senza testamento quanto se la successione sia testamentaria.

QUOTA DI LEGITTIMA

La quota di legittima è la quota del patrimonio del defunto spettante in ogni caso ai legittimari. La parte di patrimonio non compreso nella **quota di legittima** verrà qualificata quale «**quota disponibile**» ed è oggetto di libera destinazione da parte del testatore. La legittima e la disponibile sono quote complementari fra loro. Se ad esempio la quota di legittima è di 3/4 la quota disponibile sarà di 1/4, se la legittima è di 1/2 la disponibile sarà di 1/2, etc.

Il codice civile agli artt. 537 e ss. c.c. disciplina i vari casi di concorso fra legittimari. È stabilita nel dettaglio a quale quota gli stessi abbiano diritto anche in presenza di altri successibili che a loro volta siano legittimari.

Chiarito il significato di legittimari e quota di legittima, occorre evidenziare che il nostro ordinamento prevede dei

PRINCIPI INDEROGABILI

in tema di successione ereditaria e di determinazione e attribuzione della quota di legittima

- ❖ **revocabilità delle disposizioni testamentarie** sino a quando si verifica l'apertura della successione con la morte del testatore
- ❖ **divieto dei "patti successori"**
- ❖ **obbligo di calcolare la quota di legittima mediante la somma di *relictum e donatum*** ai sensi dell'art. 556 c.c.
- ❖ **onere di imputazione *ex se*** (il legittimario deve calcolare il valore delle liberalità ricevute dal defunto e imputarle alla propria quota di legittima prima di poter agire in riduzione)
- ❖ **divieto di rinunciare all'azione di riduzione** (prima della morte del de cuius)
- ❖ **obbligo di collazione** ai sensi dell'art. 737 c.c., secondo cui «*i figli e i loro discendenti ed il coniuge che concorrono alla successione devono conferire ai coeredi tutto ciò che hanno ricevuto dal defunto per donazione direttamente o indirettamente, salvo che il defunto non li abbia da ciò dispensati. La dispensa da collazione non produce effetto se non nei limiti della quota disponibile*».

Tali **principi inderogabili** in materia di successioni **vincolano l'imprenditore** nel determinare liberamente le proprie scelte in ordine alla **trasmissione in vita dell'attività imprenditoriale** ai propri discendenti, con conseguente rischio per la regolare prosecuzione dell'attività imprenditoriale medesima.

PATTO DI FAMIGLIA

3. Il Patto di Famiglia

L'istituto del Patto di Famiglia consente la **trasmissione dell'azienda ai discendenti** dell'imprenditore, nel corso della vita di quest'ultimo, prima che si apra la sua successione ereditaria, senza trovare impedimento od ostacoli nei principi summenzionati. Si tratta infatti di un contratto ad effetti traslativi immediati e non con effetti posticipati al tempo in cui il disponente avrà cessato di vivere.

Secondo l'art. 768-bis c.c. è Patto di Famiglia il contratto con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare (art. 230 bis c.c.) e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti.

Il Patto di Famiglia, quindi, costituisce **l'unica effettiva deroga** nell'ordinamento **al divieto di patti successori**, in quanto l'imprenditore dispone dei propri beni, che normalmente sarebbero sottoposti alle regole sulla successione ereditaria, in via immediata; inoltre, per espressa previsione dell'art. 768-quater, ultimo comma, c.c. quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto agli obblighi di collazione e/o riduzione.



A cosa serve il Patto di Famiglia?

- assicurare continuità nella gestione delle imprese;
- pianificare il passaggio generazionale in modo da trasferire l'azienda o le partecipazioni al discendente e/o ai discendenti (figli, nipoti) dell'imprenditore ritenuti maggiormente idonei a proseguire l'attività;
- scongiurare il rischio che vi sia una eccessiva frammentazione della titolarità del complesso aziendale con i correlati problemi che ne possono derivare;
- ricercare una soluzione che non pregiudichi gli interessi dei legittimari e che eviti preventivamente potenziali controversie tra gli eredi e dunque cristallizzare la volontà del disponente.



Da chi è utilizzabile il Patto di Famiglia?

Il Patto di Famiglia è utilizzabile da qualunque imprenditore, anche piccolo. Le imprese possono essere di grandi, medie, o piccole dimensioni; possono essere strutturate come società per azioni, a responsabilità limitata, società di persone, imprese individuali o familiari. La dottrina predilige una interpretazione estensiva del concetto di imprenditore che include le situazione di mera titolarità di un'azienda, ancorché di nuova costituzione e con una capacità produttiva ancora potenziale ovvero oggetto di affitto da parte del disponente; in tali casi l'importante è che poi l'impresa riprenda o inizi effettivamente la propria attività.

4. I Requisiti del Patto di Famiglia

4.1. La Forma

Ai sensi dell'art. 768-ter c.c. il Patto di Famiglia deve essere concluso obbligatoriamente per **ATTO PUBBLICO** a pena di nullità.

4.2. I partecipanti al Patto di Famiglia

Ai sensi dell'art. 768-quater c.c. sono parti necessarie del Patto di Famiglia:

- **l'imprenditore/titolare** della partecipazione societaria
- **i discendenti assegnatari**
- l'eventuale **coniuge** dell'imprenditore/titolare della partecipazione societaria. Il coniuge non può essere assegnatario del trasferimento, non essendo discendente, ma deve partecipare al contratto in quanto legittimario
- **tutti i soggetti qualificabili come legittimari** ove si aprisse in quel momento la successione nel patrimonio dell'imprenditore disponente

4.3. Oggetto del trasferimento

In occasione della stipulazione del Patto di Famiglia, l'oggetto del trasferimento da parte del disponente può essere:

L'**azienda** in tutto o in parte → quindi anche esclusivamente un *ramo d'azienda*.

Le **quote sociali** in tutto o in parte (secondo alcuni autori, dal tenore letterale della legge si potrebbe evincere che quello preso in considerazione dal legislatore sia unicamente il trasferimento di quote e non di azioni, trattasi tuttavia di tesi minoritaria e non seguita nemmeno dall'Amministrazione Pubblica). È di dubbia ricomprensione nell'ambito di applicazione della disciplina in commento l'ipotesi del trasferimento del diritto di usufrutto sulle quote sociali, mentre sembrerebbe potersi trasferire l'usufrutto sull'azienda

4.4. I diritti del disponente

In occasione della sottoscrizione del Patto di Famiglia vi è la possibilità per il disponente di riservarsi poteri di disposizione e/o di gestione dell'azienda/della società o di amministrazione delle partecipazioni sociali trasferite. Tale finalità è perseguibile attraverso diverse forme negoziali. Alcuni esempi possono essere:

- Patto di Famiglia con riserva di usufrutto: attribuzione al beneficiario della nuda proprietà dell'azienda o delle partecipazioni sociali con riserva da parte del disponente dell'usufrutto su tali beni.
- Patto di Famiglia con riserva di disporre: previsione di una limitazione in capo al discendente, con riserva per il disponente della facoltà, se e quando lo ritenga opportuno, di riassumere il controllo dell'impresa.
- Patto di Famiglia con condizione risolutiva di reversibilità: previsione per la quale in caso di premorienza del beneficiario o dei suoi discendenti, l'azienda o le partecipazioni sociali tornino nella titolarità del disponente.

Nell'ambito del contratto possono essere previsti alcuni oneri aggiuntivi a carico dell'assegnatario:

- rendita vitalizia a favore del disponente: nel calcolo della somma da corrispondersi ai legittimari non assegnatari si dovrà tener conto del valore effettivo dell'assegnazione detratto quello degli oneri posti a suo carico;
- previsione di un divieto di alienazione a carico dell'assegnatario con specificazione di limiti temporali.

4.5. Le compensazioni previste dall'art. 768^{quater} c.c.

Per superare i limiti imposti dall'ordinamento alle attribuzioni patrimoniali effettuate in vita in funzione successoria è previsto per legge un **obbligo di compensazione** a favore dei legittimari non assegnatari dell'azienda/partecipazioni, e dei legittimari sopravvenuti all'apertura della successione, come se si aprisse in quel momento la successione del disponente.

I legittimari non assegnatari, ove questi non vi rinunzino, devono essere liquidati (anche con beni in natura) dall'assegnatario tramite il pagamento di una somma (o con l'attribuzione di beni) proporzionale alla quota di legittima loro spettante → attività prodromica necessaria alla stipula del Patto di Famiglia è la stima / valutazione del valore dell'azienda/partecipazioni trasferite e del complesso di beni in proprietà del disponente! La base di calcolo, ai fini della determinazione del valore delle quote riservate ai non assegnatari dell'azienda o delle partecipazioni societarie è rappresentata dai beni attribuiti all'assegnatario in forza del Patto, senza che rilevino mutamenti di valore intervenuti successivamente.

All'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato alla stipula, sebbene convocati, e i legittimari eventualmente sopravvenuti possono richiedere ai beneficiari il pagamento della quota di legittima loro spettante aumentata degli interessi legali.

4.6. La Rinuncia dei legittimari non assegnatari

La rinuncia si configura come una clausola del patto di famiglia in virtù della quale le parti convengono che nulla sia dovuto ai partecipanti non assegnatari dei beni d'impresa o, in caso di rinuncia parziale, che questi accettino una liquidazione inferiore al valore della quota ad essi spettante sui beni medesimi. Si realizza una liberalità indiretta (è come se il rinunciante facesse una donazione all'assegnatario, e di ciò si dovrà tener conto nel regolamento della successione del rinunciante medesimo).

Tale possibilità di rinuncia, espressamente prevista dall'art. 768^{quater}, comma secondo, c.c. rappresenta una **deroga espressa** alla disciplina relativa al divieto di patti successori, come stabilita dall'art. 458 c.c. secondo cui *«fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinuncia ai medesimi»*.

4.7. Alcune precisazioni – in particolare l'impugnazione e lo scioglimento del Patto

1) L'art. 768-*quater* c.c. prevede all'ultimo comma che «quanto ricevuto dai contraenti non è soggetto a collazione o a riduzione». Il legislatore quindi non formula distinzione tra quanto ricevuto dagli assegnatari e quanto ricevuto dai partecipanti al Patto. La disposizione va intesa nel senso di rendere definitiva l'assegnazione effettuata tramite il Patto, impedendo che al momento dell'apertura della successione venga destabilizzato l'assetto patrimoniale voluto dall'imprenditore. Si rende necessario un coordinamento con quanto previsto dall'art. 768-*sexies* c.c.

2) L'art. 768-*sexies* c.c. così dispone «all'apertura della successione dell'imprenditore, il coniuge e gli altri legittimari che non abbiano partecipato al contratto possono chiedere ai beneficiari del contratto stesso il pagamento della somma prevista dal secondo comma dell'art 768*quater*, aumentata degli interessi legali. L'inosservanza delle disposizioni del primo comma costituisce motivo di impugnazione ai sensi dell'art 768*quinquies* (vizi del consenso)».

L'articolo citato prende in considerazione le seguenti ipotesi: legittimari che non abbiano partecipato al Patto (non convocati o ancorché convocati che non vi abbiano preso parte), soggetti che siano divenuti legittimari in un momento successivo alla stipulazione del Patto: ipotesi in cui soggetti diversi da quelli che erano legittimari al tempo della stipulazione del patto assumano tale qualifica al momento dell'apertura della successione (c.d. legittimari sopravvenuti). La norma riconosce a questi soggetti la possibilità di rivolgersi ai beneficiari del contratto e chiedere il pagamento di una somma pari alla quota di legittima, corrispondente al valore dell'azienda ceduta o delle partecipazioni cedute.

3) L'art. 768-*quinquies* c.c. stabilisce che: «il patto può essere impugnato dai partecipanti ai sensi degli artt. 1427 c.c. e seguenti. L'azione si prescrive nel termine di un anno».

Il Patto può essere impugnato laddove il consenso di uno dei contraenti (e legittimari partecipanti) sia stato dato per errore, estorto con violenza o carpito con dolo. Il momento a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione nel silenzio della legge sembra poter essere individuato nel giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto l'errore o il dolo.

La prescrizione breve ha il fine di garantire certezza al Patto e limitare la conflittualità tra contraenti e partecipanti



4) L'art 768*septies* c.c. stabilisce che il contratto può essere sciolto o modificato dalle medesime persone che hanno concluso il patto di famiglia mediante **diverso contratto** che deve avere medesime caratteristiche e medesimi presupposti nonché mediante **recesso**, se espressamente previsto nel contratto stesso e, necessariamente, attraverso dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio. Si tratta di un'ipotesi di recesso convenzionale che si esercita tramite una dichiarazione diretta agli altri contraenti e dunque di un atto recettizio. Si possono quindi verificare le seguenti ipotesi:

- a) recesso del disponente: viene meno l'effetto traslativo del contratto, l'azienda e le partecipazioni rientrano nella piena disponibilità del disponente, e si verifica lo scioglimento del vincolo contrattuale;
- b) recesso dell'assegnatario: comporta la restituzione dell'azienda o delle partecipazioni societarie. Nascono, però, problematiche relative alla valutazione del patrimonio aziendale rispetto al momento in cui è avvenuto il trasferimento; si verifica lo scioglimento del contratto;
- c) recesso di uno degli altri partecipanti (se considerati parti): non si verifica lo scioglimento del contratto, ma solamente la restituzione della somma o dei beni assegnati in natura in compensazione. Viene meno nei confronti del recedente la preclusione dell'esercizio dell'azione di riduzione o di collazione.

4.8. Il possibile problema del coniuge in caso di divorzio

Nel caso in cui il disponente contragga matrimonio successivamente, il coniuge riceverà la sua quota, come qualsiasi altro legittimario non assegnatario. Diverso è invece il caso in cui, successivamente, il matrimonio venga sciolto. In tal caso è ancora oggetto di discussione in dottrina e giurisprudenza se l'ex coniuge debba restituire al disponente la propria quota liquidata, considerato che la medesima si sostanzia in un anticipo della sua quota di eredità, diritto che viene meno con il divorzio. Altra questione, egualmente ancora discussa, è il caso in cui il disponente, dopo il divorzio, contragga nuovo matrimonio. Il nuovo coniuge avrà di certo diritto a vedersi liquidata la sua quota, maggiorata di interessi, come legittimario sopravvenuto, tuttavia ci si chiede se l'ex coniuge debba restituire la propria precedentemente ricevuta, oppure si debba far fronte, sostanzialmente, a una doppia liquidazione della quota del coniuge.

Disclaimer

Casa&Associati fornisce queste informazioni come servizio a clienti e altri amici a solo scopo educativo.

Il contenuto di questo documento non deve essere pertanto interpretato o ritenuto come se si trattasse di una consulenza legale o quale strumento volto ad instaurare un rapporto avvocato-cliente. I lettori non devono quindi agire sulla base di queste informazioni senza chiedere consiglio ai propri consulenti professionisti.

Casa&Associati resta inoltre titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale concernenti questa pubblicazione e qualsiasi sua riproduzione, anche solo parziale, dovrà essere preventivamente autorizzata dal nostro studio.

casaeassociati.it